



Il passaggio generazionale nella famiglia e nell'impresa. Cenni sulla *Voluntary Disclosure*.

Roma, 14 settembre 2016

Avv. Gabriele Sepio

1

## Passaggio generazionale e strumenti giuridici offerti dal sistema

Ecco gli odierni strumenti giuridici per pianificare la successione generazionale:

- 1 **Trasferimento a titolo gratuito** di azienda o partecipazioni qualificate
- 2 **Vincoli di destinazione** (art. 2645 ter c.c.)
- 3 **Patti di famiglia**
- 4 **Fondo patrimoniale**
- 5 **Strumenti di segregazione del patrimonio (Trust)**

# Successione generazionale e pianificazione fiscale

Il legislatore tributario ha previsto delle agevolazioni fiscali per garantire la successione generazionale e assicurare la prosecuzione d'impresa

Il **D.L. 262 del 2006** introduce alcune importanti modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni prevedendo:

- ➔ aliquote agevolate e franchigie d'imposta per le donazioni e **gli atti di trasferimento a titolo gratuito** di beni e diritti
- ➔ la **costituzione di vincoli di destinazione** di beni l'imposta ...

## Tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito di beni nell'ambito familiare

L'imposta è determinata applicando le seguenti **aliquote** a favore:

- a** del **coniuge** e dei **parenti in linea retta** sul valore complessivo netto eccedente, **per ciascun beneficiario**, 1.000.000 di euro: 4 per cento
- b** degli **altri parenti** fino al quarto grado e degli **affini** in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento
- c** dei **fratelli** e delle **sorelle** sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro; 6 per cento
- d** di **altri soggetti**: 8 per cento.

## Tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito di beni nell'ambito familiare: possibile modifica normativa

- Con la proposta di legge presentata presso la Camera dei Deputati, in data 20 gennaio 2015, atto n. 2830, è all'esame del Legislatore una modifica della tassazione dell'imposta sulle successione e sulle donazioni.
- In particolare, il testo (art. 1 ) presentato intende modificare le franchigie e le aliquote attualmente vigente come segue:
  1. 500.000,00 euro, con un'aliquota pari al 7% per il Coniuge ed parenti in linea retta;
  2. 100.000,00 euro, con un'aliquota pari al 8% per i fratelli e le sorelle;
  3. Nessuna franchigia, con un'aliquota pari al 10%, per i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  4. Nessuna franchigia, con un'aliquota pari al 15%, per tutti gli altri soggetti.

## Liberalità, donazioni o trust in favore di soggetti portatori di handicap

Il **D.L. 262** prevede, all' art. 2, comma 49-bis, che:

*“se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro”* .

## Tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito di benia seguito della L. n. 76/2016 in materia di «Unioni civili»

- La **Legge n. 76 del 2016** ha introdotto nel nostro ordinamento le c.d. Unioni civili e disciplinato i contratti di convivenza per i soggetti non coniugati.
- In tale occasione, il legislatore ha esteso alle parti di unioni civili gli stessi diritti successori previsti dal codice civile per il coniuge.
- Pertanto, a tali soggetti si applicano anche le **medesime aliquote e franchigie** viste in precedenza per il coniuge (4% con franchigia di 1.000.000 di Euro).
- Resta **escluso** da tale disposizione il **convivente *more uxorio***, sia ai fini delle agevolazioni fiscali di cui sopra, sia ai fini successori è considerato un semplice estraneo.
- Di conseguenza, gli atti a titolo gratuito in favore del convivente *more uxorio* scontano l'aliquota massima dell'8% senza franchigia.

Avv. Gabriele. Sepio

## 1. Trasferimento di aziende individuali e di partecipazioni sociali a titolo gratuito

Il legislatore per **non penalizzare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia** ha previsto, nell'art. 3 del Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990), un **regime tributario agevolativo** sui trasferimenti a titolo gratuito di aziende o rami d'aziende e partecipazioni in società di persone e di capitali effettuati nei confronti dei discendenti e del coniuge.

# Trasferimento di aziende individuali e di partecipazioni sociali a titolo gratuito

L' **agevolazione** in esame - introdotta nel comma 4-*ter* del citato art. 3 dall'art. 1, comma 78, lett. a), della Legge n.96/2006 (legge finanziaria 2007) - **consiste**, con riguardo alla imposta sulle donazioni, **nel non assoggettare ad imposta i trasferimenti**, effettuati anche tramite patti di famiglia, **di**:

- aziende
- quote sociali
- rami d' azienda
- azioni

# Trasferimenti di azienda o partecipazioni non soggetti all' imposta sulle successioni e donazioni

Art. 3 d.lgs. 346 del 1990

L' art. 3, comma 4-*ter*, primo periodo, stabilisce, in particolare che

*“ i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti o del coniuge [termine quest'ultimo aggiunto dall'art. 1, comma 31, della Legge n. 244/2007], di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta ”.*

# Trasferimenti di azienda o partecipazioni non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni

Art. 3 d.lgs. 346 del 1990

L'esenzione dei trasferimenti dall'imposta sulle donazioni è accordata al verificarsi di alcune condizioni

A tal riguardo, è necessario procedere distinguendo i trasferimenti aventi ad oggetto:

➔ **aziende o rami d'azienda**

➔ **partecipazioni sociali**

# Trasferimenti di azienda o partecipazioni non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni

Art. 3 d.lgs. 346 del 1990

Ai **trasferimenti di azienda** o di **rami d'azienda** non si applica l'imposta qualora il soggetto destinatario dell'atto liberale (soggetto avente causa) subentri nella conduzione dell'impresa e ne **prosegua l'attività per almeno 5 anni** dalla data in cui si è giuridicamente perfezionato il contratto di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda.

L'avente causa, al momento della stipula dell'atto di donazione, deve rilasciare un'apposita dichiarazione in cui attesti la sua volontà a proseguire, per almeno un quinquennio, l'attività d'impresa oggetto dell'azienda.

L'art. 3, comma 4-ter, terzo periodo, recita:

*“Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa [...] per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente [...] all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.*

# Trasferimenti di partecipazioni sociali

## Art. 3 d.lgs. 346 del 1990

Ai **trasferimenti** di **quote sociali** o **azioni** di **società** di **capitali**, l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica se risultano soddisfatti i seguenti requisiti:

- le quote sociali o le azioni trasferite **devono consentire al soggetto destinatario dell'atto liberale di acquisire o integrare il controllo della società**, come definito dall'art. 2359 c.c., primo comma, punto 1), cioè di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
- il **controllo societario deve essere mantenuto per un quinquennio**. A tal riguardo, è previsto l'obbligo da parte dell'avente causa di rilasciare all'atto del trasferimento delle partecipazioni una dichiarazione nella quale attesti la sua intenzione di detenere il controllo nella società trasferita per un periodo non inferiore a cinque anni.

Visto il richiamo della norma ai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lett. A) **per le società di persone** non dovrebbe applicarsi alcun limite quantitativo al trasferimento delle partecipazioni.

## 2. Vincoli di destinazione

### Art. 2645 ter c.c.

In forza dell'art. 2645 ter c.c. possono essere trascritti gli atti, in forma pubblica, con i quali si destinano al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela i beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, *ex art. 1322, comma 2;*

*La durata non può essere superiore ai novanta anni o alla vita del soggetto beneficiario.*

# Separazione patrimoniale e opponibilità del vincolo

Gli **effetti della trascrizione dell'atto di destinazione** ex art. 2645-ter c.c., che rimane a tenore di legge, una facoltà e non un obbligo, **sono due**:

**1** la **separazione patrimoniale**, in virtù della quale solo i creditori che hanno pretese correlate ai beni vincolati possono aggredire i beni stessi e i loro frutti;

**2** l'**opponibilità** del vincolo ai terzi.

## Oggetto della segregazione

L'**atto di destinazione** quale risulta dall'art. 2645-ter c.c. si sostanzia nella **funzionalizzazione di un bene, con apposizione del vincolo** sul bene stesso, per il raggiungimento di un determinato scopo.

Il vincolo, effetto dell'atto, **comporta limitazioni nel godimento e nel potere di disposizione**.

Ogni vincolo ha un **profilo**:

➔ **statico**, in quanto esclude i beni vincolati dal principio della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e li rende aggredibili solo per debiti contratti per la finalità

➔ **dinamico**, perché obbliga uno o più soggetti a perseguire la finalità, potendo il conferente-disponente ed i terzi interessati agire per la sua realizzazione.



# Struttura dell'atto di destinazione

L'atto di destinazione richiede:

- ◆ un **disponente**;
- ◆ uno o più **soggetti beneficiari** determinati o determinabili;
- ◆ uno o più **beni** che ne costituiscono l'oggetto;
- ◆ una **finalità**;
- ◆ una **durata**;
- ◆ eventualmente un **soggetto attuatore** della finalità (fiduciario)

Il **vincolo** di cui all' art. 2645 ter c.c. **non subisce alcuna forma di tassazione** (escluso il registro in misura fissa) perché **manca** il presupposto impositivo legato all'**arricchimento del soggetto beneficiario**.

## 3. Il patto di famiglia

Il patto di famiglia è un **negozio *inter vivos*** cui partecipano:

- un imprenditore (ovvero un titolare di partecipazioni societarie),
- uno o più dei suoi discendenti,
- il coniuge dell'imprenditore medesimo.
- *“tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore”*.

Con il **patto di famiglia**, l'**imprenditore trasferisce la propria azienda** (o le partecipazioni di cui è titolare) a **uno o più dei suoi discendenti**, i quali devono liquidare (in denaro o natura) gli altri partecipanti per un importo corrispondente alle quote di legittima che spetterebbero loro, sulla base degli artt. 536 ss. del c.c., salvo che i medesimi non vi rinuncino.

## Obiettivi del legislatore

Con il **patto di famiglia**, l'obiettivo del legislatore è di consentire all'imprenditore di:

- 1 trasferire i beni strumentali dell'impresa ai propri discendenti selezionando tra questi coloro (o colui) che per qualità o attitudini hanno le capacità per proseguire l'attività;
- 2 trasferire la propria attività quando è ancora in vita;
- 3 sperimentare il passaggio generazionale e in caso di esito negativo poter provvedere, eventualmente, ad adottare nuove soluzioni;
- 4 adottare una soluzione che non pregiudichi i diritti dei legittimari;
- 5 evitare controversie tra gli eredi

## Patto di famiglia e deroghe al codice civile

Ecco le deroghe al Codice Civile a seguito della introduzione del patto di famiglia:

- ◆ **no divieto** dei **patti successori**
- ◆ **no applicazione** norme in tema di **collazione** o **riduzione**
- ◆ **no revocazione** del "patto" per **sopravvenienza** di figli
- ◆ **si applica** l'imposta sulle successioni e donazioni con applicazione delle **franchigie a favore dei discendenti**

## 4. Il fondo patrimoniale

Art. 167 e ss. c.c.

«Consiste nell'imposizione convenzionale, da parte di un coniuge, entrambi o un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, per consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante del tempo.»

## Salvaguardia del patrimonio familiare

**Finalità:** costituire un **patrimonio separato**, destinato al **soddisfacimento dei bisogni della famiglia**

- ◆ **Non** può esser **costituito** al di **fuori del vincolo matrimoniale**
  - ◆ Costituisce un **vincolo** che **limita la responsabilità patrimoniale del coniuge**, nei confronti di:
    - ❖ **creditori**, per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale (anche nel caso di fallimento di un coniuge)
    - ❖ **azioni di responsabilità civile o professionale**
    - ❖ **azioni esecutive individuali** (anche da parte del Fisco)
- se il debito fiscale è sorto:**
- a. specificatamente **per soddisfare bisogni familiari**: il fondo potrà esser aggredito
  - b. **per finalità estranee ai bisogni della famiglia**: per "effetto segregativo" del vincolo di destinazione, il fondo non potrà esser aggredito dal fisco (ipoteca, pignoramento, etc..) in alcun modo

## 5. Il trust

Per **trust** si intende un rapporto giuridico mediante il quale:

- **una persona fisica o giuridica**, detta disponente (o *Settlor*),
- **pone dei beni o dei diritti** (*trust fund*)
- **sotto il controllo di un amministratore** (*trustee*),
- perché li **gestisca nell'interesse di uno o più beneficiari** ovvero per una **specifico finalità**

## Trust: separazione dei ruoli

Il **Disponente** “progetta” l’operazione mediante una manifestazione di volontà unilaterale, ma poi “esce di scena”.

Il **Trustee** amministra secondo le indicazioni del disponente (atto di trust e “letter of wishes”) e nell’interesse di altri (i beneficiari).

I **Beneficiari** individuati nell’atto istitutivo o anche in seguito, godono dei frutti ma non possono influire sulla gestione.

Possono esservi **beneficiari del reddito** (frutti, godimento immobile etc..) e **beneficiari finali**.

Possono essere istituiti dei “**guardiani**” (*protectors*) con poteri di vigilanza sul *trustee*.

È richiesta la **presenza di uno scopo o di un fine specifico**.

# Trust: caratteristiche

- ◆ **Fiducia:** i rapporti tra Disponente e Trustee sono improntati su base fiduciaria
- ◆ **Versatilità:** le suddivisioni e le definizioni dei ruoli sono rimesse all' autonomia privata (un unico soggetto può ricoprire anche ruoli diversi, salvo l'opportunità di non confondere i ruoli del Settlor e del Trustee)
- ◆ **Autonomia patrimoniale:** il patrimonio rimane "segregato" nel trust sino alla sua estinzione.

Con la segregazione i beni vengono sottratti alle vicende che possono vedere coinvolto il loro proprietario, **non** possono essere **assoggettati a procedure esecutive**, sono **sottratti** all' eventuale **regime di comunione legale**, **non** fanno **parte dell'asse ereditario**

# Gli effetti fiscali del Trust

## Il carico fiscale sul c.d. "trust di famiglia"

Con l' introduzione del D.L. 262 del 2006 il trust sconta l' **imposta** sulla base del **rapporto tra disponente e beneficiario**, con notevoli agevolazioni specie quando si tratta di trasferire quote societarie o rami aziendali.

**Esempio. Trust di famiglia** avente ad oggetto partecipazioni di una società di capitali, due immobili e disponibilità finanziarie varie

- Genitori (**disponenti**) con due figli di cui uno studente ed uno imprenditore
- La **finalità del trust** è
  - **assicurare** la **successione generazionale** nell' impresa e **finanziare gli studi** condotti all'estero del figlio più piccolo,
  - **assicurare** un **reddito costante ai genitori** e il mantenimento del medesimo tenore di vita,
  - **garantire il patrimonio** avverso eventuali vicende che dovessero interessare nel futuro i membri della famiglia (azioni creditorie, separazioni o divorzi, responsabilità professionali etc..)

# Il trust di famiglia

I genitori istituiscono un trust di famiglia

• **Beneficiari del reddito:** i discendenti e gli stessi disponenti

• **Beneficiari finali:** i discendenti

• **Trasferimento:**

- partecipazioni senza alcuna tassazione;
- beni immobili con consumazione della franchigia sulla base del valore catastale dei beni (imposte ipotecarie e catastali al 3%);
- liquidità senza tassazione entro i 4.000.000 di Euro (in caso di coinvolgimento di entrambi i genitori).

# Soggetti portatori di handicap: ipotesi di Trust

Si pensi al seguente caso:

il **disponente** con figlio portatore di handicap istituisce un trust allo scopo di tutelare il discendente alla morte dei genitori;



**beneficiario finale** alla morte del disabile sarà l'istituto cui è stato assegnato il compito di prendersi cura del soggetto disabile fino alla sua morte;



poiché il **trust** è stato **realizzato nell'interesse del soggetto portatore di handicap** il trasferimento dei beni potrà beneficiare della **franchigia pari ad euro 1.500.000**

# I vantaggi “sostanziali” del trust

L'istituzione di un trust interno sotto questo punto di vista **permette di:**

- ✓ **creare** uno strumento snello e funzionale alle esigenze dell'imprenditore e della propria famiglia;
- ✓ **salvaguardare** il patrimonio individuale o la continuità aziendale;
- ✓ **salvaguardare** il patrimonio favorendo la successione generazionale;
- ✓ **evitare** la collocazione all'estero dei beni e, dunque, la esposizione degli imprenditori ad inutili rischi accertativi in termini di esteroinvestizione e violazione norme sul monitoraggio fiscale.



La fiscalità delle polizze Unit Linked

## La detraibilità del premio versato

I **contratti assicurativi**, ai fini della detrazione fiscale del premio e del trattamento fiscale dell'erogazione possono essere distinti in:

- Polizze vita:** l'erogazione avviene solo in "caso morte"
- Polizze miste:** l'erogazione può avvenire sia in "caso morte" che in "caso vita" (a scadenze previste)
- Polizze con contenuto prevalentemente finanziario**

Avv. Gabriele. Sepio

## La detraibilità del premio versato

Le polizze a **rischio morte** e **miste** sono assoggettate a una **detrazione Irpef pari al 19% dei premi versati** (art. 15, co.1, lett. f) del Tuir).

Detta detrazione, tuttavia, a seguito della recente modifica introdotta dall'art. 12 del D.L n. 102/2013, **non può superare** complessivamente:

- **Euro 630** per il periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2013**
- **Euro 230** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2014**

Avv. Gabriele. Sepio



## La detraibilità del premio versato

Non è prevista detrazione d' imposta, a fronte del premio versato, per le polizze aventi contenuto prevalentemente finanziario.

Sono tali i **contratti**:

- ✓ **sulla vita** comunque diversi da quelli aventi ad oggetto il rischio di morte, l' invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- ✓ **di capitalizzazione.**

## Impignorabilità e insequestrabilità

Le polizze vita godono di una sorta di “diaframma giuridico” rispetto al patrimonio del contraente (art. 1923 c.c., co. 1):

*Le somme dovute dall' assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare*

Le somme assicurate sono, quindi, impignorabili e insequestrabili, rappresentando una difesa dell' integrità proprio patrimonio nei confronti dei terzi creditori, salvo che queste siano state stipulate in loro pregiudizio.

# Il trattamento fiscale delle prestazioni

Polizze vita, in “**caso vita**”:

- ✓ prestazione **erogata in vita** si configura reddito di **capitale** (art. 44, co.1, lett. g-quater del Tuir) corrispondente alla differenza fra l’ ammontare maturato e i premi pagati (art.45, co.4, del Tuir);
- ✓ **reddito tassato “per cassa”** all’atto del riscatto;
- ✓ **tassazione con applicazione imposta sostitutiva del 26% - a partire dal giugno 2014 -** (ovvero del 12,5% proporzionalmente alla parte investita in titoli di Stato Italiani o di Paesi *White List*).

Avv. Gabriele. Sepio

# Il trattamento fiscale delle prestazioni

Polizze vita “**caso morte**”:

- ✓ le **somme percepite**, in caso di morte, dai beneficiari sono **esenti da tassazione** ai fini delle imposte sui redditi (art.34, ultimo co., d.P.R. n.601 del 1973 e art.6, co.2, del Tuir)
- ✓ similmente **non sono tassate le indennità** conseguite **a titolo di risarcimento per invalidità permanente** (art.6, co.2, del Tuir)
- ✓ **l’ esenzione reddituale** opera **indipendentemente** dall’avvenuta **detrazione dei premi** da parte **del de cuius**.

Avv. Gabriele. Sepio

# Il trattamento fiscale delle prestazioni

## Polizze a prevalente contenuto finanziario:

- ✓ la prestazione erogata **configura** un **reddito di capitale** (art.44, co.1, lett. g-quater del Tuir) corrispondente alla differenza fra l'ammontare percepito e i premi pagati (art.45, co.4, del Tuir);
- ✓ si considera corrisposto anche il **capitale convertito in rendita** a seguito di opzione;
- ✓ la **tassazione** avviene **mediante** applicazione di **imposta sostitutiva del 26%** (ovvero del 12,5% proporzionalmente alla parte investita in titoli di Stato Italiani o di Paesi White List).

Avv. Gabriele. Sepio

# Il trattamento fiscale delle prestazioni

Se i proventi dei contratti sono percepiti «nell'ambito» dell'esercizio di un'attività d'impresa generano redditi d'impresa e non redditi di capitale (art. 48, co.1, del Tuir).

Conseguentemente detti redditi non saranno assoggettati ad imposta sostitutiva, ma ricadranno nel regime ordinario di tassazione dei redditi d'impresa (circ. 20 marzo 2001, n. 29/E e circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E).

Avv. Gabriele. Sepio

## Il trattamento fiscale delle prestazioni

Il **trattamento fiscale** dei rendimenti derivanti da questi prodotti assicurativi rimane **invariato** anche per l'ipotesi in cui i medesimi **vengano erogati a soggetti residenti nel territorio dello Stato da compagnie assicurative estere** (art. 41-bis, co. 1-3, del D.L. n. 269 del 2003) .

Le prestazioni erogate saranno assoggettate alla **medesima imposta sostitutiva** che verrà applicata dalla compagnia assicurativa, anche per il tramite di un rappresentante fiscale (circ. 31 dicembre 2003, n.62/E).

Avv. Gabriele. Sepio

## Imposta di successione

Le **somme corrisposte agli eredi** in funzione di polizze vita, a seguito del verificarsi dell'evento morte del *de cuius*, **non saranno assoggettate ad imposta di successione;**

L'erede riceve **dette somme iure proprio** e non *iure successionis* e quindi **non concorrono a formare l'attivo ereditario** (art.12, co.1, lett. c) del D.Lgs n. 346 del 1990).


Avv. Gabriele. Sepio

## Sanzioni per la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale

- A mente della d.l. n. 167 del 1990, ogni soggetto che detiene, direttamente o indirettamente attività e beni produttivi di redditi all'estero è tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, mediante la compilazione di un apposito quadro presente nel Modello Unico chiamato «quadro RW»;
- La soglia minima superata la quale opera l'obbligo di compilazione del relativo quadro è pari ad euro 15.000,00;
- Paesi *White list* dal 3% al 15% sul valore delle attività o beni detenuti all'estero;
- Paesi *Black list* dal 6% al 30%, sul valore delle attività o beni detenuti all'estero.

Avv. Gabriele Sepio

### (segue) Riguardo le sanzioni RW



# IVAFE ed IVIE

- Con l'art. 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con la l. n. 214 del 2011, sono state introdotte due distinte imposte patrimoniali sul patrimonio detenuto all'estero da soggetti residenti in Italia.
- In particolare, si tratta:
  1. Imposta sul valore delle attività all'estero (IVAFE), l'imposta sui conti correnti è dovuta quando la giacenza media supera i 5.000,00 euro;
  2. Imposta sul valore dell'immobile all'estero.

43

Riepilogo riduzione sanzioni con la VD – Sanzioni RW (dal 2008 in poi)

Luogo attività all'estero ante VD	sanzione base	Destinazione dei beni post VD	Sanzione ridotta con VD	Invito al contraddittorio (riduzione 1/3)
Italia o «White list»	3% - 15%	Italia/UE/SEE (Islanda e Norvegia) O comunque in presenza di autorizzazione controfirmata da intermediario estero	1,50%	0,50%
Italia o «White List»	3% - 15%	Paesi diversi da ITALIA/UE/SEE in assenza di autorizzazione controfirmata da intermediario estero	2,25%	0,75%
«Black list» con scambio delle informazioni (es. Svizzera)	3% - 15%	Italia/UE/SEE (Islanda e Norvegia) O comunque in presenza di autorizzazione controfirmata da intermediario finanziario estero	1,50%	0,50%
«Black list» con scambio delle informazioni (es. Svizzera)	3% - 15%	Paesi diversi da Italia/UE/SEE in assenza di autorizzazione controfirmata da intermediario estero	2,25%	0,75%
«Black list» senza scambio informazioni	6%-30%	Italia/UE/SEE (Islanda e Norvegia) O comunque in presenza di autorizzazione controfirmata da intermediario estero	3%	1%
«Black list» senza scambio informazioni	6%-30%	Paesi diversi da Italia/UE/SEE in assenza di autorizzazione controfirmata da intermediario estero	4,5%	1,5%

# Sanzioni amministrative – imposte

E' prevista la riduzione di **un quarto del minimo edittale delle sanzioni** comminate per le violazioni in materia di:

imposte sui redditi e relative addizionali;

imposte sostitutive;

imposta regionale sulle attività produttive;

imposta sul valore aggiunto;

ritenute;

**La medesima riduzione non è invece prevista per l'IVIE e per l'IVAFE.**

Si ricorda che tali violazioni sono generalmente punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% (infedele dichiarazione) – attualmente dal 90% al 180% dell'imposta evasa (dal 120% al 240% nelle ipotesi di omessa dichiarazione).

A tali sanzioni si dovrà aggiungere la maggiorazione di 1/3 nelle ipotesi in cui trattasi di redditi prodotti all'estero.

oppure dovranno essere **raddoppiate**, se si tratta di redditi prodotti in un paese Black list. Tale raddoppio non opera in caso di Voluntary Disclosure, se il Paese Blacklist ha sottoscritto l'accordo per lo scambio di informazioni entro 60 gg.

Avv. Gabriele Sepio

## Tabella riepilogativa sanzioni sui tributi in ipotesi di infedele dichiarazione

Luogo di produzione del reddito	Sanzione base	Sanzione ridotta con VD	Riduzione con adesione successiva (1/6)
Italia	100%	75%	12,50%
Paese «white list»	133%	~100%	~16,62%
Paese «black list» che firma l'accordo per lo scambio informazioni	200%	~100%	~16,62%
Paese «black list» che non firma l'accordo per lo scambio informazioni	200%	150%	33,3%

Avv. Gabriele Sepio

# *Voluntary disclosure-bis*

- Con un comunicato reso in data 20 maggio 2016, il Governo ha annunciato di voler riaprire i termini per accedere alla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero mediante l'introduzione di una *voluntary-bis*.
- In base a quanto dichiarato, la domanda potrebbe essere presentata entro il 30 novembre 2017 e consentirebbe ai contribuenti di sanare i periodi d'imposta ancora accertabili.
- La riduzione delle sanzioni, attualmente allo studio del Governo, dovrebbe essere meno incisiva rispetto alla vecchia *voluntary disclosure*.

47

[www.actax.eu](http://www.actax.eu)

Roma

Tel. 06-7726471 – Fax 06-772647230

Milano

Tel. 06 687465772 - Fax 06 02 89014689

[gabriele.sepio@actax.it](mailto:gabriele.sepio@actax.it)

